



COMUNE DI PONZA

Provincia di Latina

Piazza Carlo Pisacane, snc - 04027 Ponza (LT) – Tel.: (0771) 80108 –

Fax: (FAX 0771) 820568 – PEC: ufficiosegreteriaiponza@pec.it

Prot. 4964 del 04.06.2020

ORDINANZA N. 65

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. Ulteriori disposizioni a seguito dell'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00044 del 29 maggio 2020- Abrogazione Ordinanze Sindacali n.41 del 18.03.2020, n.52 del 04.05.2020 e n. 60 del 26.05.2020.

VISTO l'art.32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto del Comune di Ponza

VISTA la legge 23 dicembre 1978 n.833, recante "Istituzione del servizio Sanitario nazionale" e in particolare, l'art.32 che dispone "Il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibili e urgenti, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta Regionale e del Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni o al territorio comunale";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", convertito con modificazioni con legge 5 marzo 2020, n.13 e successivamente abrogato ad eccezione dell'art.3, c.6 bis e dell'art.4;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020 n.19, "Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19;

VISTO il decreto legge n.33 del 16 maggio 2020 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 "con il quale stabilisce all'art.1 comma14 che "Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o e linee guida";

VISTO il DPCM del 26 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il DPCM del 17 maggio del 2020 recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTA l'Ordinanza della Regione Lazio n. Z00041 del 16 maggio 2020 recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Riavvio di attività economiche, produttive e sociali a decorrere dal 18 maggio 2020. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della Legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica" e ss.mm.ii. con il quale sono state dettate le "Linee di indirizzo per la riapertura delle attività Economiche, Produttive e Ricreative".

CONSIDERATO che con la medesima ordinanza è stato stabilito che le attività suddette devono svolgersi nel rispetto dei contenuti delle Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche elaborate dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni, integrate per lo specifico contesto regionale del Lazio e allegate all'ordinanza medesima;

CONSIDERATO che l'evolversi della situazione epidemiologica nel Lazio attesta l'efficacia delle misure di programmazione sanitaria regionale sino ad oggi poste in essere, con un indice di contagiosità in progressivo decremento;

RILEVATO che le misure restrittive adottate sul territorio comunale per contenere le forme di contatto interpersonale sono state attuate conformemente alle disposizioni impartite;

VISTA l'Ordinanza della Regione Lazio n. Z00044 del 29 maggio 2020 recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Integrazione interventi in materia di trasporto pubblico locale. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della Legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica" con la quale "Allo scopo di assicurare la massima compatibilità tra gli obiettivi di ripresa delle attività economiche e sociali e quelli di sicurezza dei servizi di trasporto pubblico, gli operatori economici si conformano alla disciplina delle fasce orarie di apertura delle attività commerciali, artigianali e produttive eventualmente stabilite con provvedimento del Sindaco del Comune di riferimento..Dal 03 giugno 2020 cessa la disposizione relativa alla chiusura delle attività commerciali non oltre le 21,30".

RAVVISATA quindi la necessità di garantire il rispetto di quanto previsto dal DPCM del 17 maggio 2020 e dalle successive ordinanze regionali;

RITENUTO quindi opportuno, anche alla luce dei succitati atti sovra-comunali, adottare provvedimenti considerati necessari al fine del rispetto delle norme comportamentali richiamate nel DPCM del 17 maggio 2020 e delle altre disposizioni vigenti in materia;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 del TUEL;

VISTA la Legge Regionale 6 novembre 2019 n.22;

VISTA l'Ordinanza del Comune di Ponza n.38 del 31.03.2015;

VISTO l'art.50 d.lgs.18 agosto 2000 n.267;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117;

RICHIAMATA

-l'Ordinanza del Comune di Ponza n. 41 del 18.03.2020, prot. 2417 - Provvedimento per una compiuta attuazione delle misure governative di contrasto alla diffusione del covid-19 sul territorio dell'isola di Ponza
- Attività di mercato e di commercio itinerante;

- l'Ordinanza del Comune di Ponza n. 52 del 04.05.2020, prot. 3734 -Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica. Orari riapertura attività commerciali di ui al DPCM 26 aprile 2020 e all'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 30 aprile 2020 n.Z00037;

- l'Ordinanza del Comune di Ponza n. 60 del 26.05.2020, prot. 4546 -Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica.;

ORDINA

A far data dal 05.06.2020, sono abrogate:

-l'Ordinanza del Comune di Ponza n. 41 del 18.03.2020, prot. 2417 - Provvedimento per una compiuta attuazione delle misure governative di contrasto alla diffusione del covid-19 sul territorio dell'isola di Ponza – Attività di mercato e di commercio itinerante;

- l'Ordinanza del Comune di Ponza n. 52 del 04.05.2020, prot. 3734 -Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica. Orari riapertura attività commerciali di ui al DPCM 26 aprile 2020 e all'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 30 aprile 2020 n.Z00037;

- l'Ordinanza del Comune di Ponza n. 60 del 26.05.2020, prot. 4546 -Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica.;

Le attività adottano tutte le generali misure di sicurezza relative, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'igiene personale e degli ambienti e del distanziamento fisico, dettate dal DPCM del 17 maggio 2020 e ss.mm.ii. nonché quelle specificamente definite per ciascuna tipologia nelle *Linee di indirizzo per la riapertura* allegate alla ordinanza del Presidente della Regione Lazio 16 maggio 2020, n. Z00041 e ss.mm.ii.;

La mancata applicazione delle misure per prevenire la diffusione del contagio Covid-19 prevede l'applicazione di sanzioni amministrative.

Il Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33 recante *Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19* (Gazzetta Ufficiale Serie generale - n. 125 del 16-05-2020, ed in vigore dal 18 maggio 2020) all'articolo 1, recante *Misure di contenimento della diffusione del COVID-19* prevede al comma 14 l'obbligo per tutte le attività produttive e commerciali e sociali del rispetto dei contenuti dei protocolli sicurezza allegati nel successivo DPCM del 17.5.2020:

“14. Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.

In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati” con DPCM.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17.05.2020 all'articolo 2, recante Art. 2 - *Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali*, cita:

“1. Sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1 [misure specifiche valide per tutti, erga omnes], rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 13, e

il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14".

Il successivo comma 15 prevede in via generale "la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza":

"15. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che non assicurino adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza".

L'articolo 2 comma 1 del Decreto Legge n. 33/2020 prevede una sanzione amministrativa e la sospensione amministrativa di durata variabile:

Art. 2 – Sanzioni e controlli 1. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 ["sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo"]. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

Resta in vigore l'ordinanza n.57 del 21.05.2020, prot.4409 del 21.05.2020, Riapertura del mercato localizzato sul territorio comunale a tutte le categorie merceologiche.

DEMANDA

Al Comando di Polizia Locale, il compito di effettuare i controlli sul rispetto della presente Ordinanza al fine di verificare l'attuazione delle norme comportamentali richiamate dal DPCM del 17 maggio 2020 e dalle altre disposizioni vigenti in materia;

DISPONE

L'immediata pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio online del Comune di Ponza nonché sul sito Istituzionale dell'Ente

AVVERTE

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR del Lazio, sez. di Latina, nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del DPR n.1199/1971.

DISPONE

La trasmissione della presente Ordinanza ai seguenti organismi:

Comando di Polizia locale, che è incaricato di predisporre gli adempimenti necessari e conseguenti;

Prefettura di Latina;

Commissariato P.S.;

Comando dei Carabinieri di Ponza;

Guardia di Finanza di Ponza;



II SINDACO

Prof. Francesco Ferraiuolo